



Versione 3.2

COMUNE DI MOENA
PROVINCIA DI TRENTO

Piano Esecutivo di Gestione
P.E.G.
2026-2028

ALLEGATO A

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 6.2.2026

* * *

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 PREMESSE

Dal 1° gennaio 2016 anche gli enti locali trentini sono tenuti ad applicare il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con il quale è stato riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e disciplinato, in particolare nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione. Tra l'altro, è stata prevista la sostituzione della relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio pluriennale, con il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, documento che ora costituisce presupposto necessario a tutti i documenti di programmazione, disciplinato dall'articolo 170 del D.lgs. n. 267/2000 e dal principio 4/1 della programmazione, allegato al D.lgs. n. 118/2011. La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Il sistema contabile introdotto con il D. lgs. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

A seguito dell'approvazione del bilancio, i Comuni sono tenuti ad approvare il **Piano esecutivo di gestione (PEG)**, disciplinato anzitutto dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), applicabile anche nella Regione Trentino Alto Adige in forza degli articoli da 49 a 54 della LP 18/2015. Con particolare riferimento al Peg, la disciplina provinciale (art. 51) fa riferimento all'art. 169 Tuel, con la precisazione che *“ l'articolo 169; in sede di applicazione del comma 3 bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali”* .;. Deve dunque intendersi superato il riferimento all'articolo 10 del DPR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPR 1/2/2005 n. 4/L. L'articolo 169 citato prevede che:

- il PEG sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; vedi (comma 1)

- **al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati**, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; (comma 2)

- nel PEG è contenuto il **piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'art. 108, comma 1, del Testo unico. (comma 3 bis). Il terzo periodo del comma 3-bis (che prevedeva che *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'[art. 108, comma 1, del presente testo unico](#) e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*) è stato soppresso dall'art. 1 comma 4 del d.P.R. n. 81 del 2022 in attuazione del PIAO).

Il Principio n. 9 ed il principio n. 10 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (“Principio contabile

applicato concernente la programmazione di bilancio”), contengono specifiche disposizioni relative al PEG, descrivendone il contenuto e le funzioni, che di seguito brevemente si riportano.

Secondo l’attuale versione del principio contabile 4/1 gli obiettivi di gestione devono «indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio». Il tema posto dal novellato principio contabile applicato n. 4/1 della programmazione si sostanzia nel significato funzionale da attribuire agli «*obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione*». Vi è pertanto un primo livello di obiettivi di natura allargato (in coerenza con le logiche del controllo di gestione) da riversare nel Peg, e obiettivi più selettivi e limitatamente numerosi, che possono derivare dagli stessi obiettivi di Peg seppure con la definizione di un livello atteso decisamente più sfidante e impegnativo da assegnare attraverso il Piao. In ottica semplificata, in analogia con quanto è previsto per il Dup per i comuni di ridotte dimensioni quali è Moena, si ritiene di mantenere l’impianto degli scorsi esercizi e di fare rinvio per la definizione degli obiettivi al Piao.

Le **ENTRATE** sono ripartite, secondo le diverse tipologie, in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli; le **SPESE** sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Con il PEG, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio. Ha, pertanto, rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse (vedasi schemi 1.1.1., 1.1.2).

Esso, quale risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente, permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) (vedasi schema 1.1.3).

Rappresenta, dunque, lo strumento attraverso il quale si guida la **relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi**. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Può contenere dati di natura extracontabile ed ha **carattere autorizzatorio**, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il sistema PIAO e PEG assicura un collegamento con:

- **la struttura organizzativa** dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione (specificamente nel PIAO);
- **gli obiettivi di gestione**, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento (specificamente nel PIAO) tenendo conto però che il riferimento normativo, l’art. 169 comma 1 resta in vigore “...Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. Il carattere generale delle norme PIAO non si concilia con il sistema normativo dell’ordinamento generale e contabile dei comuni.
- **le entrate e le uscite** del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario (specificamente nel PEG);
- **le dotazioni di risorse umane e strumentali**, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel sistema PEG/PIAO devono essere specificatamente **individuati gli obiettivi esecutivi** dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. A tal fine soccorre anche il DUP, nella cui parte operativa taluni obiettivi possono essere esplicitati. Il PEG e il PIAO li riprendono e li dettagliano.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Relativamente alla **valenza triennale del PEG**, infine, si evidenzia che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

In conclusione, il sistema PEG/PIAO consente pertanto un **maggior collegamento tra la progettazione di bilancio, la responsabilità dei singoli e l'autorizzazione data ai funzionari per la gestione**:

dovrebbero conseguentemente essere intesi dagli operatori stessi come strumentazione che richiede – e consente - il cambiamento dei processi, degli strumenti e dell'organizzazione stessa, passando dal sistema basato sugli atti e sul mero rispetto delle regole ad un sistema che privilegia gli obiettivi ed i risultati (amministrazione di risultato).

Il DUP, in forma semplificata per il comune di Moena, elenca e specifica le **spese** e gli **obiettivi** che l'Amministrazione, rispettivamente, intende mettere a disposizione e intende perseguire, distinti per **MISSIONI**, all'interno delle quali sono individuati i diversi **PROGRAMMI**, con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

La suddivisione in Missioni e Programmi è effettuata secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento contabile.

Già in sede di approvazione del DUP, l'Amministrazione ha indicato per ogni programma, pur non nel dettaglio, le finalità che si vogliono raggiungere e gli specifici obiettivi operativi, collegati al responsabile politico e gestionale nonché gli impegni già assunti, la quota di fondo pluriennale e gli stanziamenti di cassa, rinviando al PEG per gli aspetti di dettaglio ed organizzativi.

All'interno delle diverse missioni, elencate nel PEG, saranno individuati principalmente:

- le **dotazioni finanziarie** (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione) assegnate al responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;
- l'individuazione del **personale** (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo, con rinvio al PIAO.
- **i funzionari responsabili** dell'attività e degli obiettivi; con rinvio al PIAO.
- **gli obiettivi** di gestione medesimi, affidati al funzionario responsabile; con rinvio al PIAO.

Conseguentemente, individuati i responsabili, essi saranno tenuti ad assumere gli atti necessari per **dare esecuzione a quanto programmato ed in particolare a predisporre i necessari provvedimenti (delibere e determinazioni), dandovi successivamente attuazione**, anche incaricando altri funzionari operanti all'interno degli uffici secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.

Schema 1.1.1. Le competenze in materia di programmazione dell'attività amministrativa

Il Consiglio comunale

Individua gli indirizzi generali di governo
Mediante il DUP /Bilancio di previsione/ /altri piani

La Giunta comunale

Approva i programmi e i progetti ed assegna obiettivi, indicatori e quote di risorse umane materiali e finanziarie iscritte nel bilancio di previsione alla struttura burocratica.
Mediante il Piano esecutivo di gestione /PIAO o altri atti di indirizzo o deliberazioni

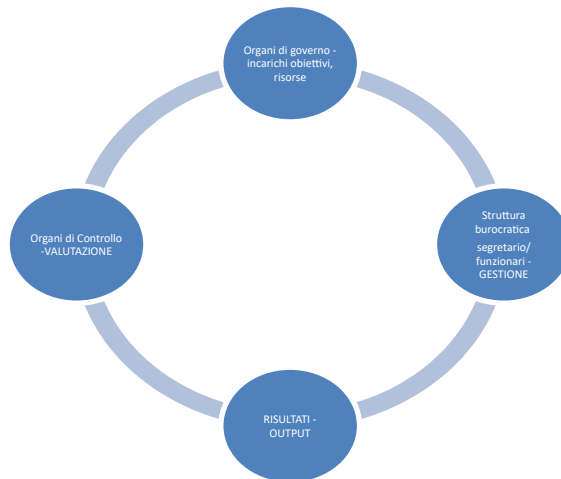
I responsabili di servizio - Giunta

Provvedono alla attuazione dei progetti e programmi assegnati.
Mediante determinazioni/deliberazione (principio di separazione delle competenze attenuato)

Schema 1.1.2. Confronto tra bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione (PEG), piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Il bilancio di previsione svolge una funzione autorizzativa ma:	
• non individua i responsabili della gestione di risorse/interventi; • non individua le unità organizzative dirette dai responsabili • non individua le risorse utilizzate ed i servizi prestati da altri centri • non individua gli obiettivi gestionali	
Il P.E.G. svolge funzioni di responsabilizzazione sulla gestione delle risorse dal momento che:	
• autorizza la spesa in modo più funzionale e vincolante • realizza il collegamento tra obiettivi, dotazioni e responsabili.	
Il Piao svolge funzioni di individuazione degli obiettivi di valore pubblico in coerenza del DUP	
• realizza il collegamento e l'integrazione tra obiettivi, organizzazione, struttura, anticorruzione, dotazioni e responsabili.	

Schema 1.1.3. Il circuito di funzionamento dell'ente



Il PEG prevede, a tal fine, doppie responsabilità:

- quella dei **Centri di responsabilità**, a livello apicale (Capiservizio), che si possono definire come “centri finali”, cui sono riferite le risorse e gli interventi e che sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e le altre connesse determinazioni, che operano direttamente con il cittadino e che hanno responsabilità di risultato;
- quella dei **Centri di costo**, individuati sostanzialmente negli uffici/funzionari, i quali provvedono all’acquisizione dei fattori produttivi, svolgendo una funzione di supporto con responsabilità di istruttoria e di procedimento, con facoltà di rivolgersi ad altra unità organizzativa dell’ente che svolge funzione di supporto.

A ciò consegue una **differenziazione tra la mera responsabilità di procedimento e la responsabilità di risultato**: la prima richiede solo la corretta gestione dello stesso in termini di tempestività, regolarità ed economicità, mentre la responsabilità di risultato attiene al servizio come centro di costo e riguarda l’utilizzo dei fattori produttivi ed il risultato, appunto, che si è riusciti a raggiungere.

La Legge regionale 19 dicembre 2022 n. 7 all’art. 3 disciplina l’applicazione nell’ordinamento locale della Regione Trentino - Alto Adige, a decorrere dal 2023, delle disposizioni recate dall’articolo 6 del D.L. n. 80/2021 ed in particolare chiarisce che in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l’adozione del PIAO è differito, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 132, di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.

L’art. 6 prevede che il fine del P.I.A.O. è quello di:

- assicurare la **qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa**,
- migliorare la **qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese** e
- procedere alla costante e progressiva **semplificazione e reingegnerizzazione dei processi** in un’ottica di **valore pubblico**, una locuzione che, a quanto è dato di capire, significa considerare l’impatto sociale dell’attività comunale.

Il P.I.A.O. dev’essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti approveranno un Piano semplificato secondo lo schema trasmesso da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il P.I.A.O. comprende e sostituisce nella sua versione per le amministrazioni con più di 50 dipendenti:

- il **Piano dettagliato degli obiettivi** è lo strumento primario per la gestione dell'Ente, in quanto enuclea i macro-obiettivi del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
- il **Piano organizzativo del lavoro agile**, quale sezione del Piano della performance.
- Il **Piano triennale del fabbisogno del personale**.
- Il **Piano Triennale anticorruzione**.

Come i precedenti atti di programmazione anche il **P.I.A.O ha durata triennale e viene aggiornato annualmente**.

A livello regionale la Regione ha provveduto a recepire il DL 80/2021 prevedendone una introduzione **graduale** e, in analogia con la norma nazionale, semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (**Struttura organizzativa, Organizzazione del lavoro agile, Piano triennale dei fabbisogni di personale e anticorruzione**), fermo restando la facoltà di redigere un documento completo. Alcuni di piani destinati ad essere assorbiti dal PIAO non sono previsti dalla normativa regionale. L'obiettivo è di racchiudere e integrare i momenti di programmazione gestionale in un unico documento che garantisca il collegamento tra le pianificazioni operative dell'ente in materia di (Comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021):

*"a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (**Piano della performance e Relazione sulla performance**), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa (come declinato in regione, vedasi art. 126 e ss. CEL) ;*

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della **parità di genere**, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.”

Quanto sopra (**Comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021**) al fine di “Per assicurare la qualità e la **TRASPARENZA** dell’attività amministrativa e migliorare la **QUALITÀ DEI SERVIZI** ai cittadini e alle imprese e procedere alla **COSTANTE E PROGRESSIVA SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI** anche in materia di diritto di accesso, ...”. Una vera piattaforma di azioni per lo sviluppo della capacità degli enti di rispondere ai bisogni della popolazione di riferimento.

Le circolari della Regione hanno indicato di procedere con la predisposizione degli atti programmatori sulla base della normativa vigente in una visione integrata. Gli strumenti di pianificazione e gestionali – ivi compresi quelli di incentivazione del personale- devono dialogare e influenzarsi a vicenda. Es. le misure anticorruzione e di trasparenza devono essere parte della programmazione economico finanziaria dell’ente e al contempo gli obiettivi del sistema di programmazione devono tener conto e implementare le misure di anticorruzione e trasparenza. Gli obiettivi trasversali e specifici presenti nel sistema PEG/PIAO sono espressione anche della suddetta visione integrata, che sarà sancita dal PIAO ma è già una caratteristica ricercata nel presente documento e negli altri collegati o richiamati.

L’Anac ha fornito i propri orientamenti per quanto riguarda la predisposizione della sezione anticorruzione sottolineando la rilevanza dell’integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni del personale (art. 2 LR 25 maggio 2012,n. 2) e controllo interno delle amministrazioni, nonché di quei processi nelle aree che caratterizzano la specifica attività dei singoli enti che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

1.2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PEG

Il PEG si colloca nell’ambito del ciclo di programmazione della gestione definita dagli organi politici, ma rimessa per l’attuazione agli organi tecnici, e rappresenta una sorta di “passaggio di consegne” fra organi politici ed organi tecnici, tramite l’assegnazione degli obiettivi gestionali e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione.

Con l’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali; che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021 benché la loro attribuzione sia devoluta dal comma 1 dell’art. 169 TUEL al Peg.

Il P.E.G. rimane un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio; rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi; atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità e, all'interno degli stessi, per centri di costo intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento gli allegati finanziari alla delibera approvativa del peg.

* * *

CLASSIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E CODICI.

Di seguito vengono specificati i singoli Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, che trovano corrispondenza e descrizione nel DUP e nel bilancio.

Per ogni programma il DUP, in particolare, ne definisce le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Suddivisa in **12 Programmi**

Missione 2 - Giustizia - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Suddivisa in **3 Programmi**.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Suddivisa in **8 Programmi**

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 7 - Turismo - Suddivisa in **2 Programmi**

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa **Suddivisa in 3 Programmi**

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **Suddivisa in 9 Programmi**

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Suddivisa in **6 Programmi**

Missione 11 - Soccorso civile - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Suddivisa in **10 Programmi**

Missione 13 - Tutela della salute - Suddivisa in **8 Programmi**

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Suddivisa in **5 Programmi**

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Suddivisa in **4 Programmi**

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Suddivisa in **2 Programmi**

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Suddivisa in **2 Programmi**

Missione 19 - Relazioni internazionali - Suddivisa in **2 Programmi**

Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Suddivisa in **3 Programmi**

Missione 50 - Debito pubblico - Suddivisa in **2 Programmi**

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie - E' previsto **1 solo Programma**.

Nella sotto riportata tabella sono indicati i Centri gestori ed i Centri di responsabilità, cui sono affidata la gestione dei budget di bilancio e la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi. Gli specifici allegati di ordine prettamente finanziario, che individuano le risorse messe a disposizione ed i budget di spesa e di entrata indicano anche i soggetti (o l'organo) cui è affidata la gestione delle stesse.

I Centri gestori, la cui responsabilità è ovviamente conferita al titolare del Servizio, **sono indicati con i relativi codici, sotto riportati nella sottostante Tabella**, cui corrispondono singole voci di entrata e di spesa, raggruppate in relazione all'assegnazione ai diversi Centri gestori.

Altri specifici codici (101 per il Servizio Affari generali; 102 per il Servizio Ragioneria e Finanze; 104 per il Servizio Lavori Pubblici; ...) indicano a quale **Centro di responsabilità** (di cui sono titolari il Segretario generale ed i Capisettore) è assegnato il potere decisionale sulle risorse e la relativa responsabilità di risultato, per delega del quale operano i diversi uffici (centri gestori).

Un codice particolare (**codice 105**) indica le risorse e gli interventi esclusi dalla gestione diretta dei funzionari (e dunque dal budget), in quanto connessi a delibere e decisioni da assumersi dalla **Giunta comunale** (secondo le competenze sopra evidenziate).

* * *

RESPONSABILI DEI SETTORI ANNO 2025

SETTORE	Responsabile del settore	Servizi ricompresi nel settore	Codifica PEG
Settore Affari generali	Segretario Dr. Luca Zanon	- Servizio segreteria, contratti, commercio e turismo - Servizio Stato Civile e Demografico - Servizio Cultura	101
Settore Ragioneria e Finanza	Funzionario responsabile Dr.ssa Nicoletta Brunner	- Servizio patrimonio e personale - Servizio Ragioneria ed economato	102
Settore Tributi e Tariffe (gestione associata)	Funzionario responsabile Dr.ssa Anna Zacchia	- Servizio tributi, tariffe e servizi in rete	103
Settore Tecnico urbanistico	Funzionario Responsabile Arch. Alberto Dallio	- Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni	104
trasversale	Giunta comunale	- Servizi istituzionali e generali di gestione - Istruzione e diritto allo studio - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Politiche giovanili sport e tempo libero - Turismo - Soccorso civile - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	105
Servizio Polizia Municipale (gestione associata)	Comandante Isp. Gianluca Ruggiero	- Servizio di Polizia Municipale	106

Settore Tecnico urbanistico	Funzionario Responsabile di procedimento vacante Funzionario Responsabile Sindaco	- Servizio Edilizia ed Urbanistica	107

La responsabilità degli obiettivi PEG è assegnata alla categoria dei capi settore. Ai capisettore è di norma assegnata la competenza all'adozione dei provvedimenti (determinazioni) comportanti impegno di spesa (o anche solo prenotazione di impegno di spesa) sui fondi disponibili su ciascun programma capitolo di bilancio o l'accertamento delle entrate.

Sulla base dei decreti di nomina sindacali il potere di determina spetta al Responsabile del Settore Affari Generali, al Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza, al Comandante del Corpo di Polizia locale ove previsto da atti e regolamenti comunali, al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile del Settore tributi, cui, in base all'individuazione sopra richiamata ed esplicitata nel seguito, fa capo il procedimento.

L'ordinazione di spese di rappresentanza resta subordinata a specifica indicazione della Giunta.

ALLEGATO 1 – RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESA

ALLEGATO 2 – RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - ENTRATA

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
1.1 PREMESSE.....	2
1.2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PEG.....	8
CLASSIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E CODICI.....	9
ALLEGATI	